



## PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2024

### Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e per le imprese iscritte al solo Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

Spettabile Impresa,  
ricordiamo l'approssimarsi della scadenza del **versamento del diritto annuale 2024**.

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili, ricordando che il diritto annuale è un **tributo** al cui versamento sono tenute tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative - REA (art. 18 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni).

### 1. SCADENZA DI PAGAMENTO

Il tributo in parola deve essere versato, in un'unica soluzione, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi<sup>1</sup>**.

Il **diritto annuale 2024**, quindi, **deve essere versato entro il giorno 01 Luglio 2024**  
oppure  
**entro il giorno 31 Luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%<sup>2</sup>** a titolo di **interesse corrispettivo**.

### 2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:

#### a) **Modello F24<sup>3</sup>**, così compilato:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune	Imp.	tributi versati	Ass.	Saldo mensile	codice tributo	relazione/ mese di	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
VR					3850		2024	XXX,xx				
								<b>TOTALE G</b>	XXX,xxH		<b>SALDO (G-H)</b>	XXX,xx
deduzione												

<sup>1</sup> Art. 8 del D.M. 359/2001

<sup>2</sup> Art. 17 del D.P.R. 435/2001 e successive modifiche ed integrazioni

<sup>3</sup> **Come compilare correttamente il Mod. F24:**

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione "IMU e altri tributi locali" del Mod. F24 nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: **VR**); indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: **3850**) e l'anno cui si riferisce il versamento (**2024**);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati";
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.



- b) piattaforma **pagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> (si calcola e si paga online);
- c) servizio di **Impresa Italia**, secondo le indicazioni riportate contestualmente alla presente informativa.

***E' possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.***

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale la sede è iscritta al **primo gennaio 2024**.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 online <sup>4</sup>.

### 3. IMPORTI DA VERSARE

Gli importi del diritto annuale 2024, determinati con nota Mimit n. 0383421 del 20/12/2023, sono:

- **ridotti del 50%**<sup>5</sup>
- successivamente **augmentati del 20%**<sup>6</sup> sulla base del Decreto MIMIT del 23/02/2023.

Per le imprese iscritte nella sezione speciale, gli importi sono i seguenti (**importi già ridotti del 50% e aumentati del 20%**):

Tipo di Impresa	Sede	Unità Locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori) iscritte nella sezione speciale	€ 53,00 <sup>7</sup>	€ 11,00
Società semplici Agricole ( <u>iscritte</u> nella sezione speciale imprese agricole)	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici NON Agricole ( <u>NON iscritte</u> nella sezione speciale imprese agricole)	€ 120,00	€ 24,00
Società tra Avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	€ 120,00	€ 24,00
I soggetti iscritti al REA	€ 18,00	-
Unità locali/sedi secondarie di imprese estere		€ 66,00

<sup>4</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

<sup>5</sup> Art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014

<sup>6</sup> Finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10, della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.

<sup>7</sup> Le imprese che hanno anche unità locali, devono prendere come riferimento l'importo di € 52,80 per la sede ed € 10,56 per ogni unità locale. Solo sull'importo finale così calcolato, potrà essere effettuato l'arrotondamento previsto al punto 4 (es: sede + 1 UL = 52,80 + 10,56 = 63,36 che arrotondato diventa 63,00).



## 4. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE n. 19230 del 03/03/2009, [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) alla voce di menù “*Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa*”. **Va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale** (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre **nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola**, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

## 5. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento del **diritto annuale 2024**, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del diritto (per i casi di tardivo versamento) e pari al 30% del diritto (per i restanti casi)<sup>8</sup>, salvo che l'impresa provveda alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al “**ravvedimento operoso**”<sup>9</sup>.

Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale, consultare il sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) alla voce di menù “Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso”.

Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Sportello pratiche - Pratiche Semplici’ del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) ).

## 6. CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Ufficio Diritto Annuale, in Verona Corso Porta Nuova n. 96, può essere contattato:

- telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30), ai recapiti 0458085721/720/707 (fax 0458085789),
- via posta elettronica agli indirizzi [dirittoannuale@vr.camcom.it](mailto:dirittoannuale@vr.camcom.it) (email ordinaria) [cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) (pec),
- prendendo appuntamento collegandosi al link <https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti>

Altre informazioni sono consultabili sul sito web [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) – *Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale*.

<sup>8</sup> Art. 4 del D.M. n. 54/2005

<sup>9</sup> Art. 6 del D.M. n. 54/2005



## **AVVISO IMPORTANTE** **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

*Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.*

*Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.***

*Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.*

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

**Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"**  
predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

**Per saperne di più consultare il sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)**